



COMUNE DI VIAGRANDE

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

APPROVATO CON DELIBERA DI
C.C. 48 DEL 30/09/2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Presupposto impositivo	pag. 3
Art. 3 - Soggetto attivo	pag. 4
Art. 4 - Soggetti passivi	pag. 4
Art. 5 - Base imponibile	pag. 4
Art. 6 - Base imponibile ridotta	pag. 6
Art. 7 - Aliquote	pag. 7
Art. 8 - Quota riservata allo Stato	pag. 8
Art. 9 - Abitazione principale e pertinenze	pag. 8
Art. 10 - Esenzioni	pag. 10
Art. 11 - Detrazioni	pag. 11
Art. 12 - Dichiarazioni	pag. 11
Art. 13 - Versamenti	pag. 12
Art. 14 - Rimborsi e compensazioni	pag. 15
Art. 15 - Poteri del Comune	pag. 16
Art. 16 - Accertamento e Riscossione coattiva	pag. 16
Art. 17 - Rateazione di atti impositivi	pag. 18
Art. 18 - Sanzioni e Ravvedimento operoso	pag. 18
Art. 19 - Interessi moratori	pag. 19
Art. 20 - Contenzioso	pag. 19
Art. 21 - Istituti deflativi del contenzioso	pag. 19
Art. 22 - Entrata in vigore e abrogazioni	pag. 22

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel comune di Viagrande dell'Imposta Municipale propria (IMU). A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, così come definita dall'articolo 1, comma 739 e seguenti della Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'Imposta Municipale propria nel comune di Viagrande assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti.

Art. 2 – Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta municipale propria (IMU) è il possesso di immobili.
2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata e delle pertinenze della stessa, come definita dal successivo art. 9, non costituisce presupposto impositivo, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Ai fini dell'imposta municipale propria si intendono per:
 - a) fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
 - c) terreno agricolo: il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il comune relativamente agli immobili la cui superficie insite interamente o prevalentemente sul suo territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i possessori di immobili, intendendosi il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. E' da considerare soggetto passivo il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili, come di seguito calcolato:
 - a) per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate al 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
- b) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto- Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;
- c) per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il comune di Viagrande, attraverso i propri Uffici Tributarî e Tecnici, avvalendosi anche delle stime valutative poste in essere dall'Agenzia del Territorio, ha individuato con delibera di Giunta Comunale i valori venali di commercio di cui alla tabella "A", utili ad evitare possibili forme di contenzioso.
Tali valori sono considerati, in via esclusiva, di riferimento per l'Ufficio Tributario dell'Ente, il quale, in presenza di dichiarazione eseguita dal contribuente, supportata da una adeguata e comprovata documentazione, che attesti e certifichi un diverso valore, non attivano alcun tipo di procedura accertativa per il recupero della base imponibile sottratta in precedenza a tassazione. Non si procede, altresì, ad accertamento qualora il contribuente abbia proceduto ad eseguire il versamento dell'Imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri di cui al presente comma.
La Giunta Municipale, con proprio provvedimento, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione aggiorna i valori di cui alla precedente "tabella A". In caso di mancata deliberazione i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
- d) per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, ove soggetti all'imposta, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del

25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135;

- e) per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

2. Il Comune, attraverso il proprio Ufficio Tecnico, informa i cittadini proprietari di terreni per intervenuta edificabilità dell'area, con debita pubblicità sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 6 – Base imponibile ridotta

1. La base imponibile è ridotta del 50%:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Si considerano inagibili o inabitabili, i fabbricati aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, così come definiti dalle lettere a) e b) dell'art. 3 del DPR 380/2001 (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente);
- condizione di oggettiva e assoluta inidoneità all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone; a tal fine potrà essere valutato lo stato di conservazione delle strutture verticali (presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse), delle strutture orizzontali (come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi), della copertura, delle scale;
- l'effettivo non utilizzo dell'immobile.

Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a interventi edilizi di qualsiasi tipo; non costituisce inoltre motivo di inagibilità e inabitabilità, ai fini IMU, il mancato allacciamento degli impianti. La riduzione per inagibilità ha validità dalla data della richiesta di perizia all'Ufficio Tecnico comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità; la dichiarazione deve essere presentata una sola volta e deve essere rinnovata solo in caso di variazioni. L'eliminazione dei requisiti per dichiarare l'inagibilità/inabitabilità degli immobili deve essere comunicata all'Ufficio Tributi secondo i termini fissati per la presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado utilizzate come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia (accatastato ad uso abitativo);
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti presentando il modello di dichiarazione IMU. In caso di omessa presentazione della dichiarazione la riduzione dell'imposta non può essere negata se sussistono tutte le condizioni previste dalla normativa, ma il Comune procederà a irrogare la sanzione di 50 euro.

2. La base imponibile è ridotta al 75% (riduzione del 25%), ai sensi del comma 754 dell'art. 1 L. 160/2019, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 341. Il contribuente comunicherà al Comune di aver usufruito dell'agevolazione attraverso presentazione di apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio tributi.

Art. 7 –Aliquote

1. Le aliquote dell'imposta municipale propria sono stabilite ogni anno entro i termini previsti dalla legge con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le seguenti aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo, né superiore al massimo consentito dalla normativa vigente, salvo deroghe di legge, e possono essere diversificate entro tali limiti, con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge di Bilancio 160/2019:

- l'aliquota di base è pari allo 0,86% e può essere aumentata sino all'1,06% o può essere azzerata;
- l'aliquota di base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 %. Il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari allo 0,1 per cento e il Comune può solo azzerarla;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - immobili merce - fintanto che permanga tale destinazione e in ogni caso non siano locati, l'aliquota base fino al 2021 è pari allo 0,1 per cento e il Comune può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (a decorrere dal 1° gennaio 2022 tali fabbricati saranno esenti);
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e il Comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

3. A decorrere dall'anno 2021 il Comune, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del comma 756 della Legge di Bilancio 2020 possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote.

L'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote IMU decorre dal 2021.

4. Ai sensi del comma 767, art. 1 della Legge di Bilancio 2020, le aliquote e il regolamento hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, con inserimento da parte del Comune entro il termine perentorio del 14 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano aliquote, detrazioni e regolamenti vigenti nell'anno precedente ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

5. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote pubblicato sul sito di cui sopra e le disposizioni contenute in regolamenti o delibere, prevale quanto stabilito nel prospetto.

Art. 8 – Quota riservata allo Stato

1. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10), calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Il Comune può aumentarla fino all'1,06 per cento.

2. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune che insistono sul suo territorio.

3. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 9 – Abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano a un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Sono considerate, altresì, abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione i soggetti interessati devono presentare il modello di dichiarazione IMU.

4. Il comune di Viagrande considera adibita ad abitazione principale e relative pertinenze l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Al fine di poter godere dell'agevolazione di cui al presente comma, deve essere presentata all'Ufficio Tributi idonea autocertificazione attestante la residenza presso la struttura e la disponibilità dell'immobile, che risulta quindi non locato e non concesso in comodato d'uso gratuito.

L'amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

5. La Legge di Bilancio del 27 dicembre 2019, n. 160, non prevede più la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati esteri iscritti all'AIRE. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione. I residenti all'estero che non possono procedere al versamento dell'imposta con modello F24 potranno effettuare un bonifico sulle coordinate bancarie del conto del Tesoriere del Comune di ubicazione della casa, indicando la specifica causale.

Art. 10 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria per il periodo dell'anno durante il quale ne sussistono le condizioni:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 9 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

2. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

3. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statuari degli enti stessi fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici e dalle Fondazioni bancarie di cui al D.lgs. n. 153/1999 che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

4. L'esenzione di cui ai due commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.

5. Sono esenti i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, tra cui è ricompreso il Comune di Viagrande.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Art. 11 – Detrazioni

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 (duecento) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 12 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati o elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Limitatamente, invece, ai casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, si ricorda che, ai sensi dell'art. 3-ter del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.

2. Nelle more dell'approvazione di apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le modalità di invio delle dichiarazioni e la definizione dei casi di presentazione, le dichiarazioni IMU vanno presentate utilizzando il modello, ad oggi vigente, approvato con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012.

3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.06.2014, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
4. Nelle more dell'approvazione di apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la definizione del modello di dichiarazione, gli enti non commerciali presentano le dichiarazioni utilizzando il modello, ad oggi vigente, approvato con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014.
5. La presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria in caso di cessione di leasing; la soggettività passiva dipende dalla data di sottoscrizione, o di risoluzione, del contratto di leasing.
6. In caso di morte del contribuente la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto i dati relativi all'eredità dell'immobile sono già contenuti nella dichiarazione di successione, da presentare entro un anno dal decesso.
7. La dichiarazione può essere presentata mediante: a) consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta; b) a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno; c) trasmissione telematica diretta con posta certificata; d) trasmissione telematica indiretta con posta certificata da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e ss.mm.ii.

Art. 13 – Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti obbligati per anni solari, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni, di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
3. I contribuenti effettuano il pagamento dell'imposta per l'anno solare in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote dell'anno in corso, in base al prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
4. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

5. Il comma 765 della Legge di Bilancio 2020 conferma le modalità di pagamento tramite il modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (mod. F24), ovvero tramite apposito bollettino postale (bollettino postale intestato allo Stato) al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA), dal momento in cui la piattaforma sarà disponibile, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Per i versamenti da effettuare da parte di soggetti residenti all'estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il mod. F24 o le altre forme di pagamento sopra specificate, si potranno utilizzare le modalità previste dal Ministero delle Finanze con comunicato del 31 maggio 2012 (IBAN Comune e nel caso di quota statale bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia), inoltrando copia dei versamenti effettuati al Comune per i successivi controlli e indicando tutti gli elementi previsti nel comunicato Ministeriale sopracitato.

6. Sono considerati validi e non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti, per giusto importo ad altro Comune, purché da questi enti regolarmente riversati a favore del Comune. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione dell'imposta, ove il Comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso l'ente che le ha percepite. Il Comune procede su istanza di parte o d'ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune, quando erroneamente versate al comune di Viagrande, in quanto non competente.

7. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta municipale propria, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote dell'anno di riferimento pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune verso cui è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 1° gennaio 2020.

8. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

9. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2) del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

10. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore, che è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

11. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo

di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

12. L'amministrazione comunale potrà inviare annualmente ai contribuenti la documentazione contenente informazioni sulla propria situazione immobiliare oltre che il relativo importo dell'imposta municipale propria da versare.

13. La determinazione dell'importo da versare non pregiudica l'azione di accertamento e/o liquidazione del Comune, né l'azione di rimborso del contribuente, ove risulti che l'effettivo debito d'imposta sia diverso da quello comunicato dall'ente.

14. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

15. È previsto il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute successivamente inedificabili per varianti apportate allo strumento urbanistico e limitatamente ad una annualità e purché il contribuente risulti in regola con il versamento dell'IMU per le annualità pregresse. La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dall'approvazione definitiva della variante allo strumento urbanistico.

16. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

17. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

18. Il versamento non deve essere eseguito quando l'importo annuo risulti pari o inferiore a euro 5,00.

19. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

20. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

Art. 14 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata:
 - a) nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'IMU a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, l'istanza deve essere inoltrata al Comune a cui è stato erroneamente versato l'importo con richiesta di riversamento al Comune destinatario dell'imposta;
 - b) nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'IMU, in parte spettante al Comune e in parte allo Stato, di un importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al Comune che, all'esito dell'istruttoria, provvederà alla restituzione della quota di propria spettanza e segnalerà al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno l'importo totale versato in più, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico, nonché l'eventuale quota a carico dell'Erario che provvederà ad effettuare il rimborso per la parte di propria competenza;
 - c) nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato, a titolo di IMU, una somma spettante al Comune, l'istanza di rimborso deve essere presentata al Comune che dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno, il quale effettua le conseguenti regolazioni;
 - d) nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di IMU, di spettanza del Comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti del Comune con successivo versamento, l'istanza di rimborso della maggiore imposta pagata va presentata al Comune che, all'esito dell'istruttoria, segnalerà al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno l'importo totale versato in più; il Ministero provvederà ad effettuare il rimborso per la parte di propria competenza.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Non si dà luogo al rimborso quando l'importo da corrispondere, comprensivo di interessi, sia pari o inferiore a euro 5,00.
6. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e comunale dell'IMU. La compensazione tra credito e debito IMU può estinguere l'obbligazione tributaria totalmente o parzialmente purché non sia intervenuta decadenza del diritto al

rimborso e deve essere presentata dal contribuente almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta.

Sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica dell'istanza presentata dal contribuente.

L'istituto della compensazione dei crediti vantati dal Comune con somme a rimborso spettanti al contribuente trova come unica disciplina normativa quella contenuta nell'articolo 23 del D. Lgs. 472/97 nella versione riformulata dal D.Lgs 158/2015.

Art. 15 - Poteri del Comune

1. A norma dell'art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell'imposta, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.

2. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

3. Lo stesso verifica, inoltre, le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale. Il Comune può, altresì, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

4. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 296 del 2006 e dalla Legge n. 160 del 2019.

Art. 16 – Accertamento e Riscossione coattiva

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 gli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali, decorsi i termini utili per la proposizione del ricorso, acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Gli accertamenti

esecutivi tributari esplicano quindi contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva riassumendo le caratteristiche di atto impositivo, titolo esecutivo e titolo di precetto, come disciplinato dall'art. 1 commi da 784 a 815 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio di cui al comma 1 devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, l'indicazione del soggetto deputato alla riscossione e tutto quanto ulteriormente previsto dalle vigenti disposizioni.

5. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo. La firma autografa dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 ovvero con firma digitale secondo le modalità di cui al D. Lgs. 82/2005 e del D. Lgs. 217/2017.

6. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori pari al tasso d'interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

7. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

9. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:

- a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97;
- b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.;

sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 17 – Rateazione di atti impositivi

1. Su richiesta del debitore, e nel caso in cui lo stesso versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, l'ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo lo schema previsto dal comma 796 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 ovvero:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

In deroga alla lettera a) di tale disposizione normativa, viene estesa la possibilità di effettuare il pagamento rateale dei debiti fino a euro 100 in massimo di tre rate mensili.

2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento nell'istanza di dilazione.

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato.

4. Per quanto non riportato sulle condizioni e modalità di rateazione nonché in merito alle spese di notifica e agli oneri di riscossioni si rinvia a quanto disciplinato dai commi da 797 a 804 della Legge 160/2019.

Art. 18 - Sanzioni e Ravvedimento operoso

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta alla metà.

4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 15, comma 3, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. In caso di risposta oltre i sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

6. Le sanzioni previste per i commi 3, 4 e 5 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

8. Nel caso in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza il contribuente può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso con la riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 come da ultimo aggiornato dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020.

9. E' possibile, con specifico atto del Consiglio Comunale debitamente motivato, deliberare, in applicazione del comma 775, art. 1 L. 160/2019 e sulla base dei principi delineati dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, un ravvedimento ulteriore, rispetto a quelli già previsti per legge, che preveda la riduzione o non applicazione di sanzioni ed interessi nei confronti di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie, gravi condizioni economiche e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale o all'intero territorio comunale.

Art. 19 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20 – Contenzioso

1. Può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, contro: l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso.
2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

Art. 21 Istituti deflativi del contenzioso

1. Gli istituti deflativi sono procedure finalizzate ad evitare l'insorgere del contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie, a seguito di attività accertative relative ad entrate tributarie di competenza comunale, comprendendo le attività nella fase della riscossione, nonché le procedure di diniego dei rimborsi.

2. Istituto dell'interpello - Misura indirettamente deflattiva delle controversie tributarie e, soprattutto, finalizzata ad una corretta collaborazione tra contribuente e soggetto impositore. Il

diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dagli articoli 1 ed 11 della Legge 27 luglio 2000, n.212, concernente “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” e dal D.Lgs. 24/9/2015, n. 156 e s.m.i. recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e, quindi, non sospende i termini per la presentazione del ricorso. La risposta dell’amministrazione finanziaria, scritta e motivata, è, però, vincolante anche se con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine previsto, s’intende che l’amministrazione concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

3. Autotutela - La materia è disciplinata nell’art. 2-quater del D.L. n 564/94 e nel D.M. 11.2.97 n. 37. Consiste nel potere discrezionale dell’ente di riesaminare criticamente, su istanza di parte o d’ufficio, i propri atti e di disporre la caducazione totale o parziale in un tempo ragionevole allorché appaiano illegittimi (nella forma) o infondati (nella sostanza) e sussista un interesse pubblico alla loro eliminazione (giusta imposizione, regolare percezione dei tributi, eliminazione di contenziosi), tenendo conto anche degli interessi dei destinatari.

Il contribuente può chiedere l’annullamento dell’atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell’istante, l’indicazione dell’atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda. All’interessato viene comunicato l’esito dell’istanza con atto scritto.

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, può procedere all’annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.

L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:

- il giudizio è ancora pendente;
- l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
- il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati. Non è consentito l’annullamento o la revoca d’ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune. La presentazione di un’istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario.

4. Acquiescenza –Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l’opportunità, ai sensi dell’articolo 15 D.Lgs. 218/1997, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:

- rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
- paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell’atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

5. Definizione agevolata - La definizione agevolata delle sanzioni consente di fruire della riduzione delle sanzioni al terzo dell'irrogato se il versamento della loro totalità avviene entro il termine di presentazione del ricorso (artt. 16 e 17 del DLgs. n. 472/97). Se al contribuente è stato notificato un avviso di accertamento, è possibile definire le sanzioni al terzo e, nel contempo, ricorrere in Commissione tributaria per l'imposta. L'esito del processo, però, non avrà effetto sulle sanzioni proprio in ragione della definizione.

La definizione è esclusa per le violazioni sui ritardati versamenti di tributi (art. 17 del DLgs. 472/97) e sulla compensazione dei crediti inesistenti (art. 13 del DLgs. 471/97).

6. Accertamento con adesione - L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. n. 218 del 19.6.98. L'istituto permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati ed obiettivamente determinabili.

E' un "accordo" tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

Il procedimento può attivarsi su iniziativa d'ufficio tramite un invito a comparire per tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento. Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi d'imposta indicati nell'invito.

Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all'ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un'eventuale definizione.

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l'atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall'ufficio.

7. Reclamo/mediazione - L'istituto è stato introdotto dall'art. 39, c.9, del Decreto-Legge n.98 del 2011 che ha inserito l'art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992. Quest'ultima disposizione è stata modificata dall'art. 9, c.1, lett. l), del decreto legislativo n. 156 del 2015 e dall'art. 10 del Decreto Legge n. 50 del 2017. Il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce gli effetti anche di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa; la responsabilità della procedura è in capo al soggetto individuato da specifico atto di Giunta Comunale.

Il ricorso non è procedibile sino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del termine di conclusione della procedura di reclamo mediazione sopra indicata.

8. Conciliazione giudiziale - Tutte le controversie tributarie, in primo e in secondo grado, possono essere oggetto di conciliazione giudiziale (artt. 48-48-ter del D.Lgs. n. 546/92).

Non vi sono limiti di alcun genere, quindi si può trattare di qualsiasi imposta e di qualsiasi atto impugnato in Commissione tributaria. Il difensore, al fine di poter sottoscrivere l'accordo, deve

essere munito di procura specifica rilasciata dal contribuente, trattandosi di disposizione del diritto in contesa.

Nulla vieta di conciliare le liti di rimborso o di pervenire ad una conciliazione che abbia come effetto la sola riduzione delle sanzioni amministrative.

Detto istituto si sostanzia in un accordo tra ente impositore e contribuente, ed ha come principale effetto la riduzione delle sanzioni, che può essere al 40% del minimo (in primo grado) oppure al 50% del minimo (in secondo grado). Ove le parti raggiungano un accordo in sede di mediazione, la riduzione delle sanzioni è invece al 35% del minimo.

9. Gli strumenti deflativi sono elencati nel presente articolo a mero scopo informativo.

Le modalità di attivazione, la regolamentazione e l'aggiornamento degli istituti deflativi sono disciplinati da specifici regolamenti comunali e ove mancanti dalle normative vigenti.

Art. 22 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini dei tributi disciplinati dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 739 e segg., della Legge n. 160/2019, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria le materie tributarie qui regolamentate. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti con riferimento al testo vigente delle norme stesse.